

So. Re. Sa. spa

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 3 DEL 7 GIUGNO 2007

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli, alla Via Nuova Marina, 19/c";
- che la Regione Campania con l'art. 2 della L.R. 24 del 29/12/2005, ha stabilito, tra l'altro,
 - al comma 15 che: "la So.Re.Sa. è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie delle AA.SS.I.L. e delle AA.OO. A tal fine, la So.Re.Sa. elabora annualmente un programma di contenimento della spesa corrente sanitaria, definendo piani e procedure centralizzate, a livello regionale, per l'acquisto e la fornitura di beni e attrezzature sanitarie";
 - al comma 16 che: "la So.Re.Sa., previa deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti".

VISTI

- la legge finanziaria n.311 del 30 dicembre 2004 all'art.1, comma 180, prevede la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;
- la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio".

CONSIDERATO

- che in data 13 marzo 2007 è stato stipulato l'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze per il contenimento dei debiti sanitari;
- che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;
- che la fase transitoria è stata disciplinata con nota esplicativa della Regione Campania -Prot. 2007.0488896 del 30 maggio 2007;
- che, nelle more della piena operatività a regime di So.Re.Sa. S.p.a., esiste la necessità di disporre in merito agli acquisti dei prodotti e dei servizi le cui attività possono essere gestite in sede locale dalle singole AA.SS.I.L. e AA.OO. in quanto risulterebbe antieconomica la centralizzazione degli acquisti disposta a valere per l'intero territorio regionale;

So. Re. Sa. spa

- che, fermo restando il divieto di procedere al frazionamento delle relative forniture, tra i beni sanitari di cui al precedente capoverso rientrano i beni di cui è possibile l'acquisizione sottosoglia o in economia ai sensi dell'art.125 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e tutti i beni che presentino natura eterogenea e non facilmente codificabile o per i quali, comunque, non è possibile bandire in via centralizzata le relative gare;
- che, pertanto, occorrerà trasmettere alla So.Re.Sa. S.p.a. i fabbisogni relativi alle categorie di beni di cui al precedente capoverso e seguire le indicazioni fornite in merito dalla stessa;
- che, per i motivi di cui sopra, So.Re.Sa. S.p.a., potrà decidere anche di non indire apposita gara, al fine di disporre l'accorpamento dei singoli fabbisogni in un'unica fornitura in base ai criteri, fra gli altri, della funzione, delle caratteristiche e della tipologia;
- che appare necessario, inoltre, consentire procedure più rapide che consentano l'acquisto dei prodotti che si rendessero urgenti in quanto conseguenti a modalità di intervento delle strutture sanitarie non determinabili preventivamente e non standardizzabili e che, in tali casi, l'obbligo della comunicazione dovrà essere adempiuto successivamente al disposto acquisto.

Tutto ciò premesso, il Direttore Generale, in base ai poteri conferitigli con procura speciale dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché legale rappresentante della Società per atto del notaio Rosa Lezzo Oliviero Rep. 17160, Raccolta n.5985 del 30 marzo 2007,

DETERMINA

di delegare alle singole AA.SS.LL., AA.OO., AA.OO.UU., I.R.C.C.S., a far data dal 10 giugno 2007 e fino al 31 dicembre 2007, l'esercizio della funzione relativa agli acquisti dei beni ed attrezzature sanitarie di cui al considerato, con obbligo a carico del delegato:

- a) di comunicare a So.Re.Sa. S.p.a. le delibere di programmazione e/o di approvazione delle procedure di gara e di ogni altro documento che risulti necessario e/o utile a rendere preventivamente edotto il delegante delle iniziative da intraprendersi da parte delle singole amministrazioni nei termini di cui alla premessa;
- b) di inserire, in considerazione della prossima piena operatività della So.Re.Sa. S.p.a., nel contratto a stipularsi relativo a beni ed attrezzature di cui alla precedente lettera a) e che comportino forniture periodiche e/o a domanda, clausola risolutiva espressa per l'ipotesi in cui, successivamente alla loro sottoscrizione e/o pubblicazione, So.Re.Sa. abbia provveduto ad effettuare ed abbia giudicato gare relative a procedure di acquisto per beni e attrezzature simili o similari. Il tutto in maniera tale da consentire ai partecipanti le procedure di venire a conoscenza della fase transitoria in atto e del conseguente limite temporale di efficacia delle procedure bandite e del contratto stipulato;
- c) di comunicare tempestivamente alla So.Re.Sa. S.p.A. l'avvenuto acquisto dei prodotti che si rendessero urgenti in quanto conseguenti a modalità di intervento delle strutture sanitarie non determinabili preventivamente e non standardizzabili.

Resta, altresì, fermo di divieto di cui al comma 13 dell'art. 125 del D.Lgs. 163 del 2006.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

So.re.sa. Spa
Il Direttore Generale
(Prof. Francesco Tancredi)

\\Server\Area Acquisti\DETERMINE DIRIGENZIALI\Determinazione n.3_delega_acquisti.doc